



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 25/05/2009

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Avviso pubblico n. 1 - Formazione continua e adattabilità dei lavoratori e delle lavoratrici.

AVVISO PUBBLICO

n. 1 - LECCE/2009

Provincia di Lecce

Servizio Formazione Professionale

POR PUGLIA 2007 – 2013

Fondo Sociale Europeo

2007IT051PO005

approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007

ASSE I – ADATTABILITA'

Formazione continua e adattabilità
dei lavoratori e delle lavoratrici

INDICE

- A) Riferimenti legislativi e normativi 9098
- B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso 9099
- C) Azioni finanziabili e destinatari 9101
- D) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 9106
- E) Aiuti di stato 9107
- F) Risorse disponibili e vincoli finanziari: 9116
- G) Modalità di erogazione del contributo 9117
- H) Modalità e termini per la presentazione delle istanze 9118
- I) Procedure e criteri di valutazione 9120

J) Tempi ed esiti delle istruttorie 9124
K) Obblighi soggetto attuatore 9125
L) Foro competente 9126
M) Responsabile del procedimento (L. 241/1990 e s.m.i.) 9126
N) Informazioni 9126
O) Tutela della privacy 9126
P) Informazione e pubblicità 9127
ALLEGATI 9128
Allegato A 9129
Allegato A1 9130
Allegato A2 9131
Allegato A3 9132
Allegato B 9133
Allegato B1 9134
Allegato 1 9136
Allegato 2 9137
Allegato 3 9138
Allegato 3 bis 9138
Allegato 4 9140
Allegato 5 9140
Allegato 6 9142
Allegato 7 9143
Allegato 8 9153
A) Riferimenti legislativi e normativi

La Provincia di Lecce adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione di quanto segue:

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dell' 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione" in attesa di pubblicazione sulla GU;

- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 2 “L.R. n. 10/2004 - Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regimi regionale di aiuto nel campo dell’occupazione e della formazione nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013, a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008;
- Regolamento Regionale n.24 del 21Novembre 2008, per la concessione di aiuti di importanza minore (De minimis) alle PMI in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 con il quale si regolano le modalità applicative del cosiddetto “impegno Deggendorf”;

Richiamate anche:

- la Decisione Comunitaria di approvazione C(2007)5767 del 21/11/2007 del “Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 1 Convergenza”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2282 del 29/12/2007 avente ad oggetto “Presenza d’atto della Decisione C/2007/5767 della Commissione Europea del 21/11/2007 che ha approvato il POR Puglia FSE 2007/2013”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto POR Puglia 2007-2013: Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi”;
- Determinazione Dirigenziale Formazione professionale n. 6 del 15/01/2009 in tema di informazione pubblicità degli interventi finanziati con Fondi Strutturali;
- Delibera di Giunta della Provincia Lecce di approvazione Piano formativo 2008/2009 n° 35 del 26-02-2009;
- Determina dirigenziale regionale n.00532 del 10-04-2009, conformità del piano formativo della Provincia di Lecce;
- Regolamento regionale n.5 del 6 Aprile 2009 Modello per gli Organismi Intermedi/Province del “Sistema di Gestione Controlli”, nell’ambito del POR Puglia FSE 2007-13

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato, e la Regione Puglia adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace sulle previsioni del presente invito.

B) Obiettivi generali e finalità dell’avviso

Il presente invito si configura quale strumento attuativo del Programma Provinciale 2009, approvato dalla Giunta Provinciale n.35 del 26-02.2009. Pertanto, le strategie generali, gli obiettivi specifici e le aree prioritarie definiti nel Programma costituiscono elementi fondanti del presente invito ai quali specificamente si rimanda.

Come evidenziato nel Piano di attuazione delle politiche formative del 2009, il Mercato del lavoro della Provincia di Lecce, nell’attuale situazione di crisi economico strutturale, registra specie negli ultimi mesi evidenti criticità e situazioni di difficoltà nella permanenza nel mercato del lavoro, soprattutto per particolari categorie di persone quali le donne, i lavoratori e lavoratrici over 45, gli immigrati, i lavoratori con bassa qualificazione, i lavoratori e lavoratrici precari/e, i lavoratori occupati in imprese a rischio di perdita di competitività, i lavoratori in CIG) .

Si tratta di definire l’offerta formativa 2009 relativa alle azioni di formazione continua finalizzate ad accompagnare i processi di innovazione e di adattabilità nell’organizzazione del lavoro e nei processi produttivi, per incidere sul rafforzamento della competitività del sistema produttivo.

Con il presente avviso la Provincia di Lecce intende sostenere l’innovazione del sistema economico-produttivo e qualificare l’adattabilità delle persone occupate, ampliando le opportunità ai soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro in un’ottica di integrazione tra politiche attive del lavoro, le politiche sociali e le politiche di sviluppo locale.

In particolare, nell’ambito del presente invito sono programmati gli interventi relativi a due azioni:

- Azione 1- formazione continua per l'adattabilità dei lavoratori e delle lavoratrici
- Azione 2- percorsi integrati per sostenere e accompagnare il reinserimento lavorativo qualificato nel contesto di crisi aziendali.

La seconda azione sarà attivata con procedura just in time (a sportello).

I progetti presentati nell'ambito delle suddette azioni 1 e 2 dovranno cogliere pienamente le priorità, gli obiettivi e gli orientamenti strategici contenuti nella nuova programmazione della Provincia in materia di politiche formative, occupazionali e per lo sviluppo. Inoltre, gli interventi realizzati dovranno tener conto delle politiche trasversali previste dalla citata programmazione, con particolare alle seguenti:

Pari Opportunità

La garanzia di effettive pari opportunità nell'accesso alle politiche e ai servizi, richiede strategie di progettazione diversificate, che si adeguino agli specifici target, secondo il principio di non fornire servizi uguali a soggetti con diverse condizioni di partenza, ma di attuare di volta in volta azioni positive in grado di riequilibrare le differenze, in modo mirato. Per quanto attiene le discriminazioni di genere, l'approccio da attuare in via prevalente è quello del mainstreaming, affiancato da azioni specifiche per favorire l'ulteriore sviluppo della partecipazione femminile al mercato del lavoro, secondo la Strategia di Lisbona: in particolare le politiche per la conciliazione, la sicurezza e qualità del lavoro femminile, l'imprenditorialità, la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di discriminazione, segregazione orizzontale e verticale, disparità contrattuale e nei livelli retributivi.

Interculturalità

La crescita della presenza di cittadini stranieri richiede che le strategie di integrazione sociale e culturale attraversino trasversalmente tutte le politiche, con una forte accentuazione degli obiettivi di inclusione sociale. Obiettivo primario di tali politiche risulta pertanto quello di garantire uguaglianza nelle opportunità educative, formative e professionali agli stranieri, in una logica di valorizzazione individuale che sia di stimolo culturale e di arricchimento per l'intero sistema socio-economico.

Strategie innovative d'intervento

L'approccio ad un concetto di sviluppo locale non semplicemente riferito alla crescita quantitativa, ma fondato anche sulla capacità di generare benessere, qualità della vita, crescita culturale e civile, coesione sociale nelle comunità locali residenti sul territorio, potrà essere perseguito attraverso la capacità d'inserirsi in una rete di servizi ed interventi collegati con le politiche dello sviluppo economico (politiche industriali, commerciali, di ricerca e innovazione, sociali, culturali, occupazionali ecc.).

Saranno considerate prioritarie le operazioni caratterizzate da:

- presenza di accordi locali tematici, in grado di coinvolgere in modo sinergico gli attori chiave dei processi di cambiamento, per operare secondo una logica di rete, superare la frammentazione e l'autoreferenzialità e valorizzare le competenze dei diversi interlocutori
- presenza di approcci che siano finalizzati a potenziare l'impatto sui contesti e sui gruppi target;
- presenza di approcci secondo una logica di integrazione dei fondi FESR e FSE;
- presenza di approcci secondo modelli d'intervento messi a punto all'interno di altre iniziative comunitarie (es. Equal)

C) Azioni finanziabili e destinatari

Il presente invito finanzia interventi formativi in attuazione alle scelte programmatiche contenute nel "Programma Provinciale 2009 delibera n.35 del 26-02-2009. Le azioni finanziabili dovranno fare riferimento ad una delle seguenti azioni specifiche:

- Azione 1) Formazione continua per l'adattabilità dei lavoratori e delle lavoratrici
- Azione 2) Percorsi integrati per sostenere e accompagnare il reinserimento lavorativo qualificato nel contesto di crisi aziendali

Le suddette azioni si inquadrano all'interno dei seguenti obiettivi (specifico e operativo), categorie di spesa e priorità:

Premessa

Le attività formative afferenti alla presente azione specifica dovranno sostenere l'adattabilità e la permanenza dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro, attraverso lo sviluppo delle competenze richieste come preconditione per la loro valorizzazione, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, in risposta ai bisogni dei sistemi produttivi locali.

Obiettivi

Le priorità della tipologia di attività 1) sono quella di finanziare iniziative formative rivolte al miglioramento delle competenze tecnico-professionali e trasversali di lavoratori che presentano competenze rese obsolete dai mutamenti del mercato del lavoro e dello scenario competitivo nazionale e internazionale e che, conseguentemente, vivono con difficoltà la permanenza nel lavoro. I progetti sono chiamati a promuovere interventi per migliorare la capacità di adattamento e anticipazione dei cambiamenti da parte del sistema produttivo del territorio, con particolare attenzione ad una logica d'intervento mirato su specifici sistemi territoriali d'impresa mono o pluri-settoriali del territorio provinciale (filiera, sistemi produttivi locali, distretti, reti inter-settoriali su base territoriale, cluster), tenendo conto di come tali sistemi si inseriscono o potrebbero inserirsi nei circuiti regionali, nazionali e internazionali di tipo economico-produttivi, commerciale, di ricerca e di conoscenza.

Attività e priorità

Le attività formative afferenti alla presente azione specifica dovranno essere finalizzate alla realizzazione di interventi di formazione coerenti con i bisogni di sviluppo professionale delle risorse umane e di competitività del tessuto imprenditoriale del territorio provinciale. In particolare le attività dovranno prevedere prioritariamente:

- interventi formativi finalizzati all'adeguamento e all'aggiornamento delle competenze legate all'implementazione di processi di riorganizzazione e gestione aziendale, di innovazione organizzativa e di introduzione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- accompagnamento di processi di innovazione tecnologica (di prodotto e di processo), in sinergia con il miglioramento dell'organizzazione e la crescita della qualità del lavoro;
- azioni formative finalizzate all'innovazione dei comparti strategici a forte vocazione territoriale (beni culturali e ambientali, il manifatturiero, l'artigianato, l'agro-alimentare, la tutela delle acque e il risparmio idrico, la gestione dei rifiuti e delle bonifiche, altre attività industriali e di servizio strategiche);
- azioni formative finalizzate al miglioramento della gestione ambientale delle imprese e alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive, anche dirette all'adeguamento delle competenze ai fini

del miglioramento tecnologico per l'installazione di impianti innovativi o metodologie per la riduzione degli impatti ambientali;

- interventi di formazione in riferimento alla valorizzazione dell'artigianato artistico (restauro chiese, cripte, cartapesta, lignei, lapidei, muretti a secco ecc);
- accompagnamento di processi di sviluppo del settore turistico;
- interventi di formazione finalizzati allo sviluppo delle tecniche e delle tecnologie produttive in senso lato ed alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi;
- interventi di formazione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto e all'ottimizzazione del ciclo produttivo;
- interventi di formazione organizzativo – gestionale, finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne;
- formazione connessa con lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, di marketing, di informazione, di sviluppo commerciale;
- formazione di personale dedicato ai processi di commercio con l'estero e di internazionalizzazione di impresa;
- percorsi di sostegno allo sviluppo del sistema turistico regionale con particolare attenzione allo sviluppo della qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità;
- percorsi di sostegno ai sistemi di gestione ambientale, con attenzione alla gestione dei rifiuti e al risparmio di risorse idriche ed energetiche;
- percorsi finalizzati alla formazione tecnica e tecnico-operativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;

Destinatari

Le azioni formative potranno essere rivolte a:

- 1) lavoratori/trici occupati/e con bassa qualificazione, basso livello di scolarità, over 45, immigrati;
- 2) lavoratori/trici con contratti non standard

Le azioni formative dovranno coinvolgere non meno di 10 destinatari appartenenti ad una o più delle categorie indicate nell'elenco precedente.

I beneficiari finali delle attività programmate sulla presente azione specifica 1) sono le aziende e, pertanto, le attività si configurano come aiuti di stato soggette alla normativa comunitaria in materia.

Premessa

Le azioni afferenti a questo ambito dovranno configurarsi come strumenti flessibili volti a rispondere tempestivamente a prevenire le situazioni di crisi e ristrutturazione aziendale e settoriale e garantire la ricollocazione delle persone espulse o in procinto di essere espulse dal mercato del lavoro.

Obiettivi

Si tratta di rendere disponibili attività di sostegno all'aggiornamento e riqualificazione delle competenze di lavoratori e lavoratrici per poter supportare le scelte di cambiamento adottate a livello aziendale.

Attività e priorità

Nell'ambito del presente invito potranno essere presentate iniziative corsuali e azioni di accompagnamento alle persone che facciano riferimento alle tipologie di attività sotto descritte, con l'obiettivo di accompagnare il rientro in azienda dei lavoratori o il loro ricollocamento nel mercato del lavoro. In particolare, con la presente azione si intende sperimentare la realizzazione di alcune attività caratterizzate da modalità organizzative e formative flessibili in grado di rispondere "su misura" ai bisogni formativi dei singoli lavoratori/trici e delle aziende.

Le azioni formative pertanto potranno prevedere anche in forma integrata:

a) Azioni di orientamento: brevi azioni di consulenza e/o sostegno ed accompagnamento ai percorsi personali formativi e lavorativi di sviluppo svolti anche in piccolo gruppo. Le attività potranno riguardare

- la diagnosi della condizione lavorativa attuale e pregressa
- raccolta della effettiva disponibilità e di orientamento degli utenti verso un percorso di ingresso/reingresso nel mercato del lavoro
- il sostegno alla redazione di curriculum e di altri strumenti di autopromozione sul mercato del lavoro
- la realizzazione del progetto individuale di reinserimento, formalizzato e sottoscritto dal partecipante, che potrà ricomprendere, eventuali attività formative ove sia necessaria l'integrazione delle competenze possedute
- l'individuazione di opportunità di inserimento, anche in coordinamento con i servizi di incontro domanda/offerta presenti presso i Centri per l'impiego della Provincia di Lecce;

b) Tirocini per il re-inserimento lavorativo: tirocini di durata non superiore a 150 ore che siano coerenti alle innovazioni tecnologiche e organizzative del sistema produttivo del territorio, per arricchire la preparazione professionale e soprattutto consentire di collegare in termini più diretti formazione ed orientamento al lavoro, ponendosi come un efficace intervento di politica attiva del lavoro. I tirocini formativi dovranno prevedere un progetto formativo, la presenza di tutor aziendali ed esterni, la misurabilità dell'acquisizione di nuove competenze.

c) Formazione : interventi finalizzati a stabilizzare l'occupazione di durata non superiore a 100 ore

Al fine di prevenire e contrastare situazioni di crisi aziendali, i progetti finanziati nell'ambito della presente azione potranno essere programmati con con procedura just in time. La procedura Just in time consente di dare risposta celere, in termini di approvazione e concessione del finanziamento, alle proposte di attività formative che abbiano caratteristiche comprovate di urgenza, chiaramente e fortemente motivate e documentate. Tali azioni dovranno configurarsi come strumenti flessibili volti a rispondere tempestivamente a situazioni di crisi aziendale.

Tutte le operazioni dovranno essere immediatamente cantierabili ed essere accompagnate da piani dettagliati di contrasto dello stato di crisi .

Le proposte verranno istruite, valutando il rispetto delle condizioni sopra citate, in base all'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse a disposizione, attraverso una istruttoria tecnica semplificata per rispondere con tempestività alle richieste.

L'attività formativa approvata con questa procedura dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione.

Nel caso in cui i beneficiari finali delle attività programmate sulla presente azione specifica siano

aziende le attività si configureranno come aiuti di stato soggette alla normativa comunitaria in materia. Se la natura delle attività previste nella presente Azione 2) presuppone la partecipazione dei beneficiari su base individuale non si applica il regime di “aiuti di Stato”, in quanto non si configura l’azienda come beneficiario finale.

Destinatari

Le azioni formative potranno essere rivolte a:

- 1) lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- 2) lavoratori in mobilità ai sensi della L.223/93 e seguenti modificazioni;
- 3) lavoratori di imprese in situazione di crisi, ristrutturazione o difficoltà

Le azioni formative dovranno coinvolgere non meno di 10 destinatari appartenenti ad una o più delle categorie indicate nell’elenco precedente.

D) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Gli interventi formativi rientranti nell’Azione 1) possono essere presentati ed attuati da:

- singole imprese e/o loro consorzi, solo ed esclusivamente per i propri dipendenti;
- organismi di formazione accreditati per la macrotipologia “formazione continua”, ai sensi della normativa regionale vigente e a cui la/le azienda/e affidi/no l’incarico di realizzare l’attività formativa.

Al progetto, inoltre va allegata una lettera (su carta intestata) con la quale il legale rappresentante dell’azienda interessata ha conferito formale incarico all’organismo di formazione per la presentazione ed attuazione dell’intervento formativo.

E’ consentita anche la costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Scopo (R.T.S.) o Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) già costituite o in via di costituzione. In caso di RTI e RTS, i soggetti partecipanti dovranno indicare l’intenzione a costituirsi in raggruppamento indicando all’interno del formulario i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti partecipanti alla realizzazione del piano presentato.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, gli stessi dovranno indicare, all’interno del formulario, l’intenzione di costituirsi in R.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell’ambito della realizzazione del progetto presentato.

In considerazione della particolare natura giuridica dell’istituto del R.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di una determinata operazione, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all’avvenuta approvazione dell’operazione presentata e prima dell’avvio della stessa.

Gli interventi formativi rientranti nell’Azione 2) possono essere presentati ed attuati esclusivamente da organismi di formazione in possesso dell’accreditamento macrotipologia “formazione continua”, ai sensi della normativa regionale vigente, condizione necessaria per l’approvazione dell’operazione.

L’accreditamento degli enti di formazione sarà verificato d’ufficio.

Si evidenzia che i soggetti attuatori che applicano il C.C.N.L. di categoria della formazione professionale devono aver assolto alle eventuali procedure di ricollocazione del personale, ai sensi delle vigenti norme contrattuali collettive.

Tutti i soggetti candidati devono essere in regola in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999 e in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione (DURC).

E) Aiuti di stato

La disciplina prevista dai Regolamenti di seguito indicati, si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, dato che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

La scelta del regime di aiuti applicabile (De minimis/aiuti alla formazione) è demandata al soggetto proponente in sede di presentazione del progetto.

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente esplicitata all'interno del progetto all'atto dell'invio dello stesso, pena la sua non ammissibilità.

Si ricorda che i riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono i seguenti:

- Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 2 "L.R. n. 10/2004 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione e della formazione nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013";
- Regolamento Regionale n.24 del 21 Novembre 2008, per la concessione di aiuti di importanza minore (De minimis) alle PMI in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;

Aiuti di Stato alla formazione

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese s'intendono quelle conformi alla definizione di cui all'allegato I del Regolamento(CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 214 del 9/08/2008 (di seguito il 'Regolamento generale di esenzione').

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione, gli interventi di formazione devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali, senza però poter oltrepassare l'intensità massima del 80%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o con handicap:

- occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che
- hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di

formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

- lavoratore disabile riconosciuto ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

La presente disciplina si applica alle operazioni formative impartite sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Si rimanda al Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 2 "L.R. n. 10/2004 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione e della formazione nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013".

Ai fini della distinzione tra tipi di formazione si definisce:

- formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale":

- la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità competenti in materia;
- la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese.

Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con nessun altro aiuto, neanche se concesso secondo la regola c.d. "de minimis".

Si rimanda al Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 2 "L.R. n. 10/2004 per le ulteriori condizioni di accesso al Regime.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007

La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;

4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;

c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Tutte le imprese che richiedono contributi che si configurano come aiuti di Stato devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal citato DPCM, secondo quanto segue:

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato sopra indicati, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato A

2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alla precedente lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato A1

3. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n.794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato A2

4. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato A3

Come anticipato sopra la disciplina dettata dal DPCM non si applica nel caso di richiesta di aiuti secondo la regola del de minimis.

Regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006).

La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica alle operazioni formative presentate sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000,00 Euro.

Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta è tale per cui non contano i mesi dell'anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, per il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l'annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria (novembre 2007, anno finanziario 2007) e le due precedenti (2006 e 2005).

Diversamente dalla disciplina del Regolamento 69/2001, l'impresa può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto de minimis. Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000,00 o 100.000,00 Euro.

Al momento della presentazione delle operazioni deve essere presentata un'autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 200.000,00 euro, o dei 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui ai progetti formativi presentati) (Allegato B e Allegato B1).

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all’interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l’impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando –per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Tenendo presenti le azioni previste nel POR ed eventuali altre azioni/interventi a favore delle imprese a sostegno dell’occupazione, non sono ammissibili agli aiuti de minimis i casi e i settori indicati di seguito:

- erogazioni a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese “in crisi”, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n.244 del 01.10.2004);
- aiuti per all’acquisto di veicoli destinati alle imprese che operano nel trasporto di merci su strada per conto terzi;
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
- aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (vedi ALLEGATO I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura) SE a) l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari (cioè da imprese agricole registrare con uno dei codici ATECO sottoindicati) o immessi sul mercato dalle imprese interessate OPPURE b) se l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) rimanendo ammesse al de minimis le vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

Risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore delle imprese agrituristiche. Nel caso di regime di De minimis il contributo concedibile è pari al 80% del costo totale dell’operazione.

F) Risorse disponibili e vincoli finanziari:

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, Asse I Adattabilità, Obiettivo I.a

Azione 1)

Le risorse disponibili per l'azione 1) ammontano euro 100.000,00. Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali:

- 50% a carico del F.S.E.
- 40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/87, quale contributo pubblico nazionale
- 10% a carico del bilancio regionale.

Il finanziamento prevede un parametro massimo di costo di euro 15,00 per ora/allievo. Le imprese presso le quali i lavoratori destinatari delle azioni sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo totale del piano

Azione 2)

Le risorse disponibili per l'azione 1) ammontano euro 185.000,00. Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali:

- 50% a carico del F.S.E.
- 40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/87, quale
- contributo pubblico nazionale
- 10% a carico del bilancio regionale.

Il finanziamento prevede un parametro massimo di costo di euro 15,00 per ora/allievo. Nel caso in cui i beneficiari finali delle attività programmate sulla presente azione specifica siano aziende, presso le quali i lavoratori destinatari delle azioni sono occupati, le stesse devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo totale del piano.

G) Modalità di erogazione del contributo

Il finanziamento sia per l'azione 1) che per l'azione 2) sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito indicate:

- un primo acconto del 50% dell'importo assegnato ad ogni singolo intervento, ad avvenuta comunicazione di avvio dello stesso ed a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati (Art. 56, comma 2, Legge n.52/96);
- pagamento intermedio da richiedere a rimborso delle spese sostenute dal soggetto attuatore con le disponibilità del primo acconto erogato, a presentazione di apposita domanda di pagamento intermedio redatta secondo il modello diffuso dalla Regione, con la quale il soggetto attuatore dovrà attestare, tra l'altro, di aver effettivamente sostenuto le spese per l'ammontare del 90% del primo acconto e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili,
- saldo nella misura del 5%, a chiusura delle attività, a presentazione di domanda di pagamento redatta secondo le modalità dei pagamenti intermedi, e previa verifica ed approvazione della rendicontazione esibita dal soggetto attuatore.

L'amministrazione si riserva la facoltà, prima della formazione delle graduatorie, di procedere alla

rimodulazione dei costi dei singoli progetti, sulla base dell'analisi del piano finanziario effettuata dal nucleo di valutazione

H) Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Al fine della partecipazione al presente avviso e separatamente per ciascuna delle Azioni 1) e 2), i soggetti proponenti dovranno presentare, pena l'esclusione, un plico composto dai seguenti documenti:

a) Domanda di partecipazione conforme all'allegato 1 sottoscritta dal legale rappresentante ed autenticata nei termini di legge e in regola con le vigenti normative sul bollo;

b) L'elenco di tutti i progetti contenuti nella domanda con le relative indicazioni, prodotto obbligatoriamente sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico (su CD, file in formato excel versione office 2003 o precedente per sistema operativo Windows XP) conforme all'allegato 2;

c) Un formulario per ogni progetto presentato (allegato 7) con i relativi allegati richiesti con le pagine progressivamente numerate e siglate dal legale rappresentante; l'ultimo foglio dovrà riportare sul retro la dicitura, sottoscritta dal legale rappresentante: "il presente fascicolo si compone di n pagine"; ciascun formulario dovrà essere inviato in n. 1 esemplare originale, n. 1 copia, n. 1 supporto magnetico (CD in formato leggibile dal sistema operativo windows XP, file in formato office 2003 o precedenti) riportanti il progetto presentato, editato conformemente al formulario. Si precisa che il formulario e la relativa "Analisi dei costi" andranno compilati in ogni riquadro, ovvero apponendo la dicitura "non pertinente" negli spazi ritenuti tali dal soggetto proponente.

d) Certificazione di vigenza aggiornata, non anteriore a 15 giorni dalla scadenza del presente avviso, degli organi statutari (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) comprovante l'effettiva composizione degli organi stessi (autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante resa ai sensi di legge, o copia del verbale degli atti di nomina, o certificazione della Camera di Commercio ecc.) (non richiesto se il soggetto proponente è un ente pubblico);

e) dichiarazioni sostitutive di certificazione, conformi agli allegati 3 e 3 bis, sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante e da ciascun amministratore dell'ente (intendendosi per amministratore chiunque eserciti poteri di amministrazione ordinaria e/o straordinaria), rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dalle quali risulti che gli stessi:

1. non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
2. non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

f) dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante, attestanti:

1. (allegato 4): che il soggetto attuatore applica ai propri dipendenti le norme e gli istituti del CCNL di appartenenza, specificando quale (non richiesto se il soggetto proponente è un ente pubblico);
2. (allegato 5): indicazione delle generalità e della posizione giuridica della persona autorizzata a rappresentare l'ente gestore presso i servizi regionali;
3. (allegato 6): dichiarazione di intenti a costituirsi in RTS,

g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante di essere in regola ai sensi dell'art. 17 della Legge n.68/1999 in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili (non richiesto se il soggetto proponente è un ente pubblico).

h) dichiarazione (allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda interessata alla formazione, attestante:

- l'impegno a cofinanziare l'intervento formativo per almeno il 20%;
- la qualifica di piccola/media oppure grande impresa, ai sensi della definizione comunitaria;
- il regime di aiuto prescelto;
- dichiarazione di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente;
- il rispetto della regola del "de minimis", secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1998/06 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea Serie L n.379 del 28/12/2006) (allegato B.1 se pertinente);

i) Le dichiarazioni di cui agli allegati A, A1, A2, A3 (dove pertinente)

j) Solo per l'azione 1) e per ciascun progetto presentato: lettera (su carta intestata) con la quale il legale rappresentante dell'azienda interessata ha conferito formale incarico all'organismo di formazione per la presentazione ed attuazione dell'intervento formativo.

In caso di R.T.S. i documenti (e/o le sottoscrizioni) dovranno essere riferiti, pena l'esclusione:

- solo al soggetto capofila di R.T.S. (costituita o meno) nel caso dei documenti di cui ai punti f.1, f.2;
- separatamente a ciascun soggetto partecipante al R.T.S. (costituita o meno) nel caso dei documenti d), e), g);
- contestualmente a tutti i soggetti partecipanti al R.T.S. da costituire, nel caso del f3).

Tutti i documenti di cui ai punti dalla lettera a) alla lettera j) del suddetto elenco (e relativi sotto-punti) dovranno essere rinchiuse in un unico plico debitamente sigillato, che dovrà riportare l'indicazione della "ragione sociale" del soggetto proponente e la dicitura "Avviso n. 1 Lecce/2009, POR PUGLIA 2007 – 2013 F.S.E., Asse I, Obiettivo I.a, Azione..(numero azione)", pena l'esclusione.

Per i progetti relativi all'azione 1) il plico dovrà essere consegnato a mano o tramite servizio di corriere espresso entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26 Giugno 2009 complete di tutta la documentazione richiesta, pena la non ammissibilità (non fa fede la data del timbro postale di spedizione), al seguente indirizzo:

Provincia di Lecce - Settore Politiche Economiche, del Lavoro, Educative, Sociali e Comunitarie - Servizio Formazione Professionale
Via Umberto I, n. 13
73100 Lecce

La consegna del plico oltre il termine previsto sopra indicato comporta la "dichiarazione di irricevibilità" dello stesso ai fini della graduatoria. Le domande che perverranno oltre il termine di scadenza previsto, quindi, saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione.

I progetti relativi all'azione 1) potranno essere presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Sia per i progetti relativi all'azione 1), sia per quelli relativi all'azione 2), la consegna brevi manu potrà essere fatta al personale incaricato dell'Ufficio Archivio della Provincia di Lecce (via Umberto I, n.13 Lecce) tenendo conto del seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; nei soli giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

In ogni caso la consegna del plico entro il termine sopra indicato, sarà comprovata da apposita ricevuta rilasciata dal personale incaricato dell'Ufficio Archivio della Provincia di Lecce.

I) Procedure e criteri di valutazione

Motivi di esclusione dalla valutazione di merito (inammissibilità)

Le proposte progettuali saranno esclusi dalla valutazione di merito se:

- pervenuti oltre la data di scadenza;
- presentati da soggetto non ammissibile;
- pervenuti in forme diverse da quelle indicate al paragrafo H), in riferimento al confezionamento del plico e alle modalità di consegna;
- non corredati dei documenti di cui ai paragrafi E) e H);
- non compilati sull'apposito formulario.

La fase di ammissibilità dei progetti sarà effettuata da un apposito nucleo di valutazione istituito presso il Servizio Formazione Professionale della Provincia di Lecce.

Si precisa che, così come previsto dalle normative vigenti, in caso di mancanza della documentazione richiesta, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di candidatura.

Valutazione di merito

Le istanze ammesse saranno esaminate con la procedura prevista nel documento approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24/01/2008 e del 08/07/2008 del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 dal titolo "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo", da un apposito nucleo di valutazione istituito presso il Servizio Formazione Professionale. Il nucleo di valutazione procederà all'esame dei progetti applicando i criteri indicati nel paragrafo seguente.

La valutazione di merito azione 1) si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max 1.000 punti, derivante da:

Tutti i progetti presentati a valere sull'azione specifiche 1) del presente avviso che riporteranno un punteggio non inferiore a 600/1000, saranno ammessi alla fase di approvazione.

La valutazione di merito azione 2) si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max 1.000 punti, derivante da:

Tutti i progetti presentati a valere sull'azione specifiche 2) del presente avviso che riporteranno un punteggio non inferiore a 600/1000, saranno ammessi alla fase di approvazione.

J) Tempi ed esiti delle istruttorie

Sulla base dei punteggi assegnati nella valutazione di merito effettuata, il Servizio, approverà la graduatoria, indicando i progetti ammessi a finanziamento, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. L'approvazione dei corsi avviene, nell'ordine decrescente di punteggio in essa definito, fino a copertura totale delle risorse disponibili, con arrotondamento per difetto all'ultimo corso integralmente finanziabile.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e della Provincia di Lecce. La pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati senza ulteriore e successiva comunicazione.

La valutazione si concluderà, al massimo, entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'avviso a meno che il numero e la complessità delle istanze pervenute non giustifichi tempi più lunghi.

La data di pubblicazione delle graduatorie costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni.

La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi.

K) Obblighi soggetto attuatore

Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nella convenzione che sarà stipulata con l'Amministrazione provinciale di Lecce, a seguito dell'ammissione a finanziamento, e previa presentazione della sottoelencata documentazione:

a) atto di nomina del legale rappresentante, ossia credenziali della persona autorizzata alla stipula (qualora la persona autorizzata alla stipula non coincida con il legale rappresentante è richiesta atto di delega e/o procura speciale);

b) certificato di vigenza degli organi statutari, qualora modificatosi rispetto a quello esibito tra i documenti di ammissibilità, ovvero autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto alla certificazione di vigenza esibita tra i documenti di ammissibilità;

c) codice fiscale e/o partita IVA;

d) estremi del conto corrente di tesoreria per l'espletamento del servizio di cassa (e del relativo codice IBAN), appositamente acceso presso il proprio istituto di credito cassiere, denominato "Gestione attività di formazione professionale Avviso n. 1 Lecce/2009, POR PUGLIA 2007 – 2013 F.S.E., Asse I, Obiettivo I.a, Azione..(numero azione)", sul quale affluiranno tutti i fondi previsti per le attività affidate;

e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa (rilasciata da primaria compagnia iscritta al ramo cauzioni, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta), redatta in conformità a quanto contenuto nel decreto del Ministro del Tesoro del 22/04/1997 e nel decreto del 09/05/1997 del Dirigente dell'Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale Lavoratori del Ministero del Lavoro; la garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno dalla banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Provincia di Lecce, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso;

f) certificazione antimafia in base alla legislazione vigente, ove richiesta;

g) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni delle date di inizio, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula dalla convenzione, e della data di termine dei corsi, salvo diversa decisione della Provincia;

h) piano finanziario rimodulato (se richiesto dall'amministrazione);

i) atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Scopo (R.T.S.) che deve essere consegnato entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuto finanziamento. Il Raggruppamento Temporaneo di Scopo (R.T.S.) deve essere costituito tramite scrittura privata fra gli associati, con autentica delle firme da parte di un notaio, ai sensi dell'art. 14 , comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 specificando i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria tra i singoli soggetti nell'ambito della realizzazione del progetto presentato;

Il soggetto attuatore dovrà far pervenire la documentazione richiesta per la stipula della convenzione entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e della Provincia di Lecce.

I documenti (e/o le sottoscrizioni) dovranno essere riferiti:

- a. al soggetto proponente, oppure al soggetto capofila dell'R.T.S. nel caso dei documenti: a), d), e), g), h), i);
- b. al soggetto proponente, oppure a tutti i soggetti partecipanti all'R.T.S. nel caso dei documenti: b), c), f).

I documenti (e/o le sottoscrizioni) di cui alle lettere b), e), f) non vanno esibiti nel caso in cui il soggetto proponente (o capofila in caso di R.T.S.) sia un ente pubblico.

Le operazioni approvate sull'azione specifica 1), dovranno, di norma, essere avviate entro 45 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nella scheda di approvazione. Le operazioni approvate sull'azione specifica 2) dovranno avviarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento.

L) Foro competente

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Lecce

M) Responsabile del procedimento (L. 241/1990 e s.m.i.)

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Adriana Margiotta, dirigente responsabile del Servizio Formazione Professionale, amargiotta@provincia.le.it, Tel. 0832.683724

N) Informazioni

Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste a partire dal quinto giorno dopo la pubblicazione del presente avviso sul BURP, al seguente indirizzo: Provincia Lecce-Servizio Formazione Professionale, Via Salomi, sn, 73100 Lecce, dalle ore 10 alle ore 13.00 dei giorni lunedì e giovedì, ovvero ai seguenti numeri o indirizzi email: Dora De Martino, Tel. 0832.683785 ademartino@provincia.le.it

O) Tutela della privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati nell'ambito del procedimento di gara e dell'eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni

P) Informazione e pubblicità

I soggetti attuatori devono attenersi al regolamento comunitario vigente in materia di informazione e pubblicità così come disposto dal Regolamento (CE) n. 1083/06, nonché alla determina dirigenziale Formazione professionale n. 6 del 15/01/2009.

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Adriana Margiotta

ALLEGATI